



FEDERAZIONE ITALIANA BADMINTON

UFFICIO DEL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

DECISIONE N. 2/2016

Oggetto: Campionato a Squadre serie B del 13.12.2015 incontro ASD Frece Azzurre e ASD 095 Badminton Club

Il Giudice Sportivo Nazionale Avv. Stefano Paoletti

PREMESSO IN FATTO

- che in data 18 dicembre 2015 il Giudice Arbitro Vincenzo Pappalardo inviava il referto della manifestazione in oggetto ove veniva indicato che la squadra ASD Frece Azzurre, regolarmente iscritta al Campionato, non si è presentata all'incontro del 13 dicembre 2015 contro la ASD 095 Badminton Club, la quale ha pertanto vinto la partita a tavolino;
- che con provvedimento dell'11 gennaio 2016 il Giudice Sportivo Nazionale provvedeva ai sensi dell'articolo 84 del regolamento di Giustizia ed invitava la parte interessata a depositare eventuali memorie e documenti difensivi fissando la data della decisione per il 20 gennaio 2016;

PRESO ATTO

- che nessun documento né scritti difensivi pervenivano al Giudice

Tutto ciò premesso e considerato, il Giudice Sportivo Nazionale sulla fattispecie sottoposta al suo esame, esaminati i documenti ed in osservanza alle Carte Federali così decide:

MOTIVI DELLA DECISIONE

Tenuto conto dell'assenza alla manifestazione in oggetto dell'ASD Frece Azzurre e la conseguente violazione dell'articolo 5.13.3 del Regolamento delle Gare si ritiene applicabile al caso in esame la sanzione della penalizzazione di 2 punti in classifica oltre la sanzione accessoria di cui al Regolamento di Giustizia

P.Q.M

- Sancisce la validità del referto di gara sottoscritto dal Giudice Arbitro;
- Conferma il risultato ed il punteggio di cui al Referto di Gara del Giudice Arbitro;
- Condanna l'ASA ASD Frece Azzurre alla penalizzazione di 2 punti in classifica nel campionato in corso;
- Condanna l'ASA ASD Frece Azzurre a corrispondere la somma pari ad euro 150,00 alla Federazione Italiana Badminton a titolo di indennizzo nella misura di euro 150,00;
- Avverte l'ASA ASD Frece Azzurre che una seconda assenza determinerà l'esclusione della squadra dal campionato, l'annullamento di tutti i risultati degli incontri precedentemente disputati ed il deferimento agli organi di giustizia;

Così deciso il 20 gennaio 2016.

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE:

Avv. Stefano Paoletti

Si comunichi nei termini al Procuratore Federale e alle parti interessate.

